



## STATUTO

### Art. 1

#### *Denominazione, durata e sede*

1. E' costituita, tra le imprese operanti in Italia nella filiera dei rifiuti destinati al riutilizzo ed al recupero, un'Associazione nazionale di categoria libera, volontaria e senza fini di lucro, denominata **"ASSORECUPERI – Associazione nazionale delle imprese operanti nel settore del recupero di rifiuti"**, - **Confcommercio Imprese per l'Italia** in breve "Assorecuperi", alla quale ci si riferisce, nel presente Statuto, come alla "Associazione".
2. L'Associazione ha durata illimitata.
3. L'Associazione ha sede in 20121 - Milano, Corso Venezia 49.

### Art. 2

#### *Principi e valori ispiratori. Appartenenza a Confcommercio – Imprese per l'Italia*

1. L'Associazione si uniforma, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività delle cariche, di pluralismo, di legalità, di trasparenza, di economicità, di indipendenza e autonomia da partiti, associazioni e movimenti politici, di responsabilità e solidarietà sociale.
2. L'Associazione uniforma altresì il proprio operato ai principi comunitari in materia di tutela dell'ambiente, secondo il modello dello "sviluppo sostenibile".
3. Assorecuperi aderisce alla "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività professionali e del Lavoro Autonomo" denominata in breve "Confcommercio – Imprese per l'Italia", ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta, compatibilmente con il presente Statuto e con i propri principi, lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti nonché i deliberati degli Organi Confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio specifico ambito di categoria.

Assorecuperi è il livello confederale di organizzazione e rappresentanza degli interessi per i propri specifici ambiti categoriali, come riconosciuti da Confcommercio Imprese per l'Italia, e costituisce il sistema di rappresentanza unitario delle imprese della categoria, che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività dell'impresa e del servizio reso

ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all'art. 13 dello Statuto confederale.

4. In qualità di aderente ed appartenente alla Confederazione, in applicazione di quanto stabilito dallo Statuto confederale, l'Associazione:

a) redige i propri bilanci secondo lo schema predisposto da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e li inoltra annualmente, unitamente alla relazione del Consiglio Direttiva ed alla relazione del Revisore dei Conti, alla Confederazione;

b) accetta le deliberazioni del Collegio dei Probiviri della Confederazione e sottoscrive incondizionatamente la clausola compromissoria di cui all'art. 41 dello Statuto confederale, sottoponendosi, per ogni controversia devoluta al Collegio arbitrale confederale, all'insindacabile giudizio di tale Organo;

c) accetta le norme in materia di iniziative di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione di cui agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale.

d) le norme previste all'art. 18, comma 2, lett. i) dello Statuto confederale, in ordine all'uso, adozione ed utilizzazione della denominazione "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e/o del relativo logo confederale

5. Il recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" può essere deliberato a maggioranza semplice dall'Assemblea dei soci, che rappresenti almeno il 50% degli aventi diritto al voto ed è efficace decorsi novanta giorni dalla deliberazione. La convocazione dell'Assemblea chiamata a pronunciarsi sul recesso deve essere comunicata anche al Presidente di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" mediante lettera raccomandata a/r.

6. L'Associazione aderisce altresì Unione Confcommercio - Milano di cui accetta lo Statuto, i principi ispiratori e le regole di comportamento.

7. Poiché l'Associazione non ha scopo di lucro, è vietata la distribuzione, diretta o indiretta, di utili o di avanzi di gestione, di fondi, riserve o capitale tra i soci, gli amministratori o i dipendenti. In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, il suo patrimonio residuo come risultante dalla procedura di liquidazione sarà devoluto ad altra Associazione avente analoghe finalità o comunque scopi di pubblica utilità, fatte salve le diverse destinazioni previste dalla legge.

### **Art. 3**

#### ***Soci, Gruppi di interesse e Commissione di Rappresentanza***

1. Il numero dei soci è illimitato.

2. Possono essere ammessi come soci le imprese operanti su tutto il territorio nazionale nel settore del recupero dei rifiuti, ed in particolare le imprese che effettuano le seguenti operazioni di gestione dei rifiuti:

a) *Raccolta e trasporto, anche transfrontaliero, di rifiuti destinati a riutilizzo, riciclaggio o recupero;*

- b) Intermediazione e commercio di rifiuti destinati a riutilizzo, riciclaggio o recupero;*
- c) Riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti, ivi comprese la preparazione per il riutilizzo e la preparazione per il recupero;*
- d) Consorzi e Sistemi individuali o collettivi per la gestione di rifiuti destinati a riutilizzo, riciclaggio o recupero.*

3. Possono altresì essere ammessi come soci liberi professionisti, enti ed organizzazioni, di natura pubblica o privata, aventi competenze nel settore.

4. La qualità di socio si acquista per deliberazione del Consiglio Direttivo, la cui efficacia è subordinata al tempestivo versamento della quota e del contributo associativo annuale così come determinato, per l'anno solare o il semestre di riferimento, dal Consiglio Direttivo.

5. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a "Assorecuperi- Confcommercio- Imprese per l'Italia" o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio Probiviri di Assorecuperi- Confcommercio- Imprese per l'Italia, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.

6. I soci che non siano in regola con il pagamento delle quote e dei contributi associativi, in corso e/o pregressi, che non rispettino gli eventuali piani di rientro approvati dal Consiglio Direttivo e che comunque si trovino in posizione debitoria nei confronti dell'Associazione, non possono esercitare i propri diritti associativi e possono essere espulsi dall'Associazione con insindacabile deliberazione del Consiglio Direttivo.

E' fatto divieto ai soci di appartenere ad altri Organismi sindacali aventi finalità incompatibili con quelle perseguite da Assorecuperi.

La qualifica di Socio si perde altresì per recesso oppure per esclusione decretata dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui l'associato perda i requisiti di ammissione ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome ovvero in caso di ripetute violazioni degli impegni associativi.

7. Il Consiglio Direttivo, previa audizione dell'interessato, può in particolare assumere, nei confronti del socio che si renda responsabile di violazioni dello Statuto, dei Regolamenti o delle deliberazioni degli Organi associativi o di altri comportamenti biasimevoli o lesivi dell'interesse o dell'immagine dell'Associazione, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo verbale o scritto del Consiglio Direttivo;*
- b) biasimo verbale o scritto del Consiglio Direttivo*
- c) sospensione dall'esercizio dei diritti associativi e dalle eventuali cariche associative ricoperte fino a un massimo di sei mesi;*
- d) sospensione dall'iscrizione fino a un massimo di un anno;*
- e) espulsione.*

8. Le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo in merito all'assunzione o alla perdita della qualifica di socio, nonché i provvedimenti disciplinari, sono ricorribili, in sede conciliativa, avanti al Consiglio dei Proviviri secondo quanto previsto dal presente Statuto e da apposito Regolamento del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla loro comunicazione all'interessato.

9. Ai fini dell'ammissione come soci, i soggetti interessati dovranno presentare, per il tramite del proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale, apposita domanda indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo e predisposta su modello dell'Associazione, nella quale dovrà essere espressamente dichiarata la condivisione dei principi, dei valori e dello scopo dell'Associazione, la sussistenza dei requisiti di ammissione e l'impegno incondizionato al rispetto del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

10. Nella domanda di iscrizione, ai fini della partecipazione alla vita associativa, gli istanti dovranno dichiarare i **Gruppi di interesse** nei quali desiderano essere inseriti. Ogni impresa può essere rappresentata in un massimo di due Gruppi di interesse, uno per tipologia di rifiuti (Gruppi di interesse cosiddetti "per filiera"), l'altro per tipologia di attività svolta (Gruppi di interesse cosiddetti "per attività di gestione"). Gli istanti potranno inoltre aderire ai **Gruppi territoriali**, laddove costituiti per le Regioni o le aree geografiche nelle quali, in ragione del numero di soci o degli interessi locali, sia ritenuto opportuno individuare un Coordinatore.

11. I Gruppi di interesse e i Gruppi territoriali sono definiti dal Consiglio Direttivo tenuto conto dei soci aderenti al momento della deliberazione ed il loro elenco è pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

12. I soci appartenenti a ciascun Gruppo di interesse e Gruppo territoriale nominano il **Coordinatore del Gruppo**, il quale, unitamente ai Coordinatori degli altri Gruppi, farà parte della Commissione di Rappresentanza dell'Associazione.

13. La **Commissione di Rappresentanza** dell'Associazione, costituita da tutti i Coordinatori dei Gruppi di interesse e dei Gruppi territoriali, svolge un ruolo consultivo rispetto all'attività del Comitato Scientifico e ad essa spettano, in tale veste, anche autonomi poteri propositivi in merito ai temi da sviluppare nell'interesse dei soci, da esercitare attraverso la formulazione di relazioni e proposte, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti del Comitato Scientifico e del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 4**

##### ***Scopi della Associazione e oggetto dell'attività associativa***

1. L'Associazione ha per scopi:

a) la promozione dei principi e dei valori che ne ispirano l'azione;

b) la tutela e la rappresentanza dei soci e dei loro interessi presso istituzioni ed amministrazioni, pubbliche e private, nonché nei confronti delle organizzazioni politiche, sociali, economiche e

sindacali nazionali, europee ed internazionali, con le quali l'Associazione promuoverà uno stabile sistema di relazioni coordinando, per quanto possibile e nel rispetto della reciproca autonomia e libertà di azione e di pensiero, l'operato dei propri soci. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e rappresentanza, l'Associazione è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli dei propri soci, nonché a stipulare accordi e contratti di programma vincolanti per la categoria.

2. Al fine di perseguire gli scopi di cui sopra, l'Associazione assumerà tutte le iniziative utili ed opportune e svolgerà, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

a) organizzazione ed erogazione, a favore dei soci, anche attraverso enti e società partecipate o comunque controllate, di servizi di informazione, formazione, assistenza e consulenza ai soci, nonché di servizi informatici, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;

b) emanazione di atti di indirizzo, redazione di *position papers*, organizzazione di eventi formativi, divulgativi e culturali, adozione di iniziative editoriali, promozione di iniziative di ricerca e sviluppo, formulazione di proposte anche normative, partecipazione a organismi, commissioni, gruppi di lavoro e similari e, in generale, assunzione del ruolo di interlocutore qualificato e rappresentativo degli interessi dei soci nelle materie pertinenti allo scopo ed all'oggetto dell'attività associativa;

d) stipulazione di accordi e contratti di programma con istituzioni, enti ed amministrazioni pubbliche o private, nazionali, comunitarie ed internazionali;

e) promozione di forme di collaborazione e aggregazione fra i soci, ivi compresa la realizzazione di una propria "borsa dei rifiuti";

f) promozione, ideazione e diffusione di nuove tecniche e tecnologie applicabili al settore di riferimento, anche attraverso il finanziamento e cofinanziamento di studi, ricerche, progetti e similari e/o altri atti di liberalità;

g) emanazione di linee guida per l'adozione di Modelli di organizzazione e prevenzione dei reati ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/2001;

h) richiesta di contributi o finanziamenti ad enti pubblici o privati per la realizzazione di studi, ricerche, progetti, corsi di formazione, erogazione di servizi ed altre iniziative promosse dall'Associazione o dai soci per il perseguimento dello scopo e dell'oggetto dell'attività associativa;

i) stipulazione di convenzioni con enti pubblici o privati per l'accesso dei soci a servizi, forniture e lavori a condizioni agevolate;

l) promozione dell'adozione di sistemi di gestione aziendale da parte dei soci secondo gli standard internazionali di riferimento e di altre forme di ammodernamento aziendale;

m) compimento di tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie e conclusione di tutti gli ulteriori atti e azioni utili e/o necessari al perseguimento dello scopo e dell'oggetto della attività associativa.

3. Al fine di perseguire lo scopo e l'oggetto dell'attività associativa l'Associazione si dota di strutture adeguate sul piano delle risorse organizzative, umane e finanziarie.

## **Art. 5**

### ***Organi associativi***

1. Gli Organi associativi sono:

\_ l'Assemblea, alla quale partecipano con diritto di voto i rappresentanti dei soci in regola con il versamento dei contributi e delle quote associative;

\_ il Consiglio Direttivo ed il Presidente del Consiglio Direttivo;

\_ il Comitato Scientifico;

\_ il Revisore dei Conti;

\_ il Collegio dei Probiviri.

2. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall'Organo elettivo di cui si fa parte determina, per il componente, l'automatica decadenza dalla relativa carica.

## **Art. 6**

### ***Requisiti di eleggibilità dei componenti degli Organi associativi elettivi***

1. La carica di componente degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

2. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo elettivo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute ai diversi livelli del sistema confederale di "Confcommercio – Imprese per l'Italia".

3. Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di grave violazione del presente Statuto e di quello Confederale.

I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1 del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del

Codice Penale e dell'art. 445 comma 2 del Codice di Procedura penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.

4. L'accettazione della candidatura o, comunque, l'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo ai sensi dei superiori commi, come pure la successiva perdita dei medesimi requisiti, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

5. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico è dichiarata dall'Organo associativo che lo ha eletto o nominato. La delibera di decadenza è comunicata per iscritto al componente dell'Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione, e ciò anche nel caso in cui l'interessato abbia partecipato alla riunione dell'Organo deliberante. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di decadenza.

6. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

7. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, hanno diritto a compenso soltanto se deliberato dall'Assemblea ed hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per la carica nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo previa produzione di tutta la documentazione giustificativa.

8. Le cariche a componente del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri possono essere ricoperte esclusivamente dai legali rappresentanti delle imprese e degli enti e dai professionisti associati o da loro delegati. Le cariche di Segretario, di componente del Comitato Scientifico e di Revisore dei Conti possono invece essere ricoperte anche da soggetti esterni ed indipendenti. Le cariche associative sono incompatibili tra loro, per cui la medesima persona non può contemporaneamente rivestire più cariche.

## **Art. 7**

### **Durata delle cariche elettive**

1. Tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno durata di 5 anni e sono rinnovabili. La carica di Presidente è rinnovabile una sola volta consecutivamente.

## **Art. 8**

### **Assemblea**

1. Ciascun socio in regola con il pagamento dei contributi e delle quote associative ha diritto ad un voto.

2. L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti delle imprese e degli enti e dai professionisti associati o da loro delegati (anche esterni) secondo le procedure definite da apposito Regolamento. Possono essere contemporaneamente conferite alla medesima persona non più di cinque deleghe nell'ipotesi in cui l'Associazione conti un numero pari o inferiore a cento soci; non più di sette deleghe qualora i soci siano da centouno a centocinquanta; non più di dieci deleghe qualora i soci siano in numero superiore a centocinquanta. I componenti degli Organi associativi possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto.

3. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

4. L'Assemblea ordinaria:

a) stabilisce le linee di indirizzo dell'attività associativa;

b) approva, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente inoltrandolo a Confcommercio Imprese per l'Italia accompagnato dalla relazione del Revisore dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Direttore attestante la conformità del rendiconto stesso alle scritture contabili- nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;

c) approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'anno successivo inoltrandolo a Confcommercio Imprese per l'Italia e la delibera del Consiglio Direttivo che stabilisce i criteri di determinazione dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi;

d) elegge, a scrutinio segreto, i componenti del Consiglio Direttivo, il Revisore dei Conti e del Collegio dei Probiviri;

e) determina gli eventuali gettoni di presenza ed i compensi dei componenti del Consiglio Direttivo, del Revisore dei Conti, del Comitato Scientifico e del Collegio dei Probiviri;

g) approva i Regolamenti dell'Associazione;

h) delibera in merito alla eventuale richiesta di riconoscimento dell'Associazione ai sensi degli artt. 14-35 c.c. e del DPR n. 361/2000;

i) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, demandato alla sua competenza.

l) il recesso da Confcommercio è deliberato dall'Assemblea con una maggioranza del 30% dei suoi componenti e che rappresenti il 30% dei voti complessivi. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da Confcommercio, è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi i 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.



5. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento e sulle modalità di liquidazione dell'Associazione.

6. In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, Assorecuperi- Confcommercio-Imprese per l'Italia si impegna alla certificazione dell'ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi categoriali, già approvato dall'Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà. Tale obbligo è subordinato al raggiungimento di un importo di quote associative superiore ad euro 100.000,00 (centomila).

7. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno. L'Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o da almeno il 30% dei soci aventi diritto al voto. L'Assemblea è inoltre convocata dal Revisore dei Conti, qualora ravvisi gravi irregolarità compiute dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell'Assemblea entro i successivi 30 giorni. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell'Assemblea provvede il Revisore dei Conti oppure il Segretario.

8. La convocazione dell'Assemblea è effettuata per iscritto, mediante avviso da inviarsi, a mezzo posta elettronica o fax, a ciascun componente della stessa fino a 15 giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno; deve inoltre contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seconda convocazione, nonché quella del luogo, dei giorni e delle ore in cui possono essere consultati il bilancio, i documenti annessi ed ogni altro documento utile in relazione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. L'Assemblea si considera valida anche se non vengono rispettate le formalità previste dal presente articolo per la convocazione purché sia presente la totalità dei soci.

9. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, quale che sia il numero dei soci aventi diritto al voto presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.

10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e nomina al proprio interno tre scrutatori. Dell'Assemblea viene redatto un verbale in forma sintetica a cura del Segretario dell'Associazione. I soci hanno diritto di richiedere che le proprie dichiarazioni di voto siano inserite per esteso a verbale.

11. Fatto salvo lo scrutinio segreto per l'elezione degli Organi associativi, per le votazioni si segue il metodo stabilito dal Presidente, a meno che l'Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso.

12. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza, in persona o per delega, in seno all'Assemblea straordinaria, di almeno il 50% dei soci aventi diritto al voto, ad eccezione che per le modifiche statutarie che non incidono sui principi, sull'oggetto e sulla *governance* dell'Associazione, per le quali valgono i quorum dell'Assemblea ordinaria. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno di essi.

13. Per lo scioglimento della Associazione è necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno il 75% dei soci aventi diritto al voto, in persona o per delega.

14. Un numero non inferiore al 40% dei soci aventi diritto al voto, può richiedere per iscritto al Revisore dei Conti la convocazione dell'Assemblea per la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. Se approvata, tale mozione comporta la decadenza del Presidente e la tempestiva convocazione, per il suo svolgimento entro 90 giorni, della Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo.

## **Art. 9**

### ***Consiglio Direttivo***

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, compreso il Presidente, secondo quanto deliberato dall'Assemblea elettiva. Nel caso in cui un Consigliere venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, l'Organo continua comunque ad operare e si provvede alla sostituzione, dapprima mediante cooptazione su deliberazione a maggioranza degli altri membri del Consiglio Direttivo, in seguito ed in via definitiva mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile, ferma restando la durata del mandato dell'intero Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio scenda sotto il numero di tre Consiglieri, ferme restando le attività di ordinaria amministrazione, la Assemblea deve essere convocata senza indugio per il rinnovo delle cariche. Qualora un membro del Consiglio Direttivo sia impossibilitato a proseguire nell'incarico, può proporre al Consiglio Direttivo la candidatura di un sostituto che sia espressione della medesima impresa associata. Il Consiglio Direttivo approva a maggioranza la sostituzione, ferma restando la necessità di procedere alla ratifica o alla nomina di un altro consigliere alla prima Assemblea utile.

2. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione non riservati per legge o per Statuto all'Assemblea. Spetta in particolare al Consiglio Direttivo, con elencazione non esaustiva:

a) determinare le direttive dell'azione associativa, in accordo con gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea;

b) nominare, tra i propri componenti, il Presidente dell'Associazione, definendone le specifiche attribuzioni;

- c) nominare e revocare il Segretario dell'Associazione, attenendosi nella selezione ai criteri indicati dalla Confederazione e ferma restando l'approvazione del Consiglio Nazionale, indirizzarne e controllarne l'operato e determinarne il compenso; qualora la Associazione si avvalga dei servizi di Unione Confcommercio Milano per l'organizzazione e l'esecuzione delle funzioni amministrative e di segreteria, la nomina e la revoca del Segretario avvengono d'intesa con l'Unione medesima;
- d) predisporre ogni anno il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e la relativa relazione di gestione, nonché il bilancio preventivo ed i criteri di determinazione dei contributi associativi e le modalità per la loro riscossione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio, nel corso dell'esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del bilancio da sottoporre a ratifica della stessa Assemblea;
- e) adottare le delibere di ammissione, decadenza, recesso, espulsione e sanzione disciplinare dei soci;
- f) nominare e revocare i membri del Comitato Scientifico ed il relativo Coordinatore ed indirizzarne l'operato;
- g) individuare, scegliendo preferibilmente tra i propri componenti o tra quelli del Comitato Scientifico, della Commissione di Rappresentanza, dei Gruppi di interesse e dei Gruppi territoriali, i rappresentanti dell'Associazione presso organi, comitati, gruppi di lavoro, commissioni e similari costituiti presso la "Confcommercio – Imprese per L'Italia" o le istituzioni e gli enti pubblici o privati cui l'Associazione partecipa per legge o per convenzione o come socio o aderente;
- h) individuare ed aggiornare l'elenco dei Gruppi di interesse e dei Gruppi territoriali e l'eventuale costituzione di altre Commissioni e Comitati Tecnici necessari al perseguimento degli scopi e delle attività associative;
- i) deliberare in ordine a tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie e di disposizione del patrimonio associativo, nonché in merito alle ulteriori iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi statutari della Associazione;
- l) approvare il proprio Regolamento;
- m) individuare il "titolare del trattamento" di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo alla tutela dei dati personali;
- n) assumere ogni provvedimento riguardante il personale dipendente dell'Associazione ove esistente e comunque deliberare in ordine all'organizzazione ed al funzionamento della struttura, ivi compreso l'acquisto di servizi da parte di terzi e, in particolare, da parte dell'Unione del commercio, del turismo, dei servizi e delle professioni della Provincia di Milano;
- o) conferire ad uno o più dei propri componenti deleghe di attribuzione o specifici incarichi;
- p) svolgere le ulteriori funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

3. Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, da un Consigliere ovvero dal Revisore dei Conti ovvero dal Segretario. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta; la riunione dovrà svolgersi entro 15 giorni dalla convocazione. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione del Consiglio provvede il Revisore dei Conti o il Segretario. La convocazione del Consiglio è effettuata per iscritto, mediante avviso da inviarsi a mezzo posta elettronica o fax a ciascun componente dello stesso fino a 10 giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data delle riunioni. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno. Il Consiglio è validamente riunito quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti. Anche in assenza delle predette formalità, il Consiglio è validamente riunito in presenza di tutti i suoi componenti.

4. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Non è ammessa la delega di voto nemmeno ad altro membro del Consiglio.

5. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale in forma sommaria. I singoli componenti possono richiedere la verbalizzazione per esteso delle proprie dichiarazioni di voto.

6. Alle riunioni del Consiglio prende parte il Segretario a titolo consultivo e con funzioni di verbalizzazione e possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i componenti del Comitato Scientifico, del Consiglio dei Probiviri, della Commissione di Rappresentanza ed altre persone che possano dare supporto alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno. Il Revisore dei Conti ha sempre diritto di prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.

7. Per i casi di necessità e urgenza, le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere assunte anche tramite dichiarazione di voto scritta dei Consiglieri, inviata al Segretario per e-mail, fax, posta o depositata a mani, previa consultazione telefonica o per corrispondenza, di cui deve darsi atto nella dichiarazione di voto. Di tali decisioni viene data comunque ricognizione nel verbale della prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

## **Art. 10**

### ***Presidente***

1. Il Presidente:

a) ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; ne ha altresì la firma, che può delegare per singoli atti o categorie di atti, nei limiti delle proprie attribuzioni e/o delle deliberazioni del Consiglio, ad un altro Consigliere o a terzi;

- b) ha la rappresentanza politica della Associazione ed esercita potere di impulso e vigilanza sull'attività associativa, sorvegliando il buon andamento amministrativo dell'Associazione e promuovendo l'adeguamento dello Statuto e dei Regolamenti ove se ne presenti la necessità;
- c) stipula contratti e convenzioni e conferisce incarichi di consulenza e assistenza nei limiti delle proprie attribuzioni e/o delle deliberazioni del Consiglio;
- d) ha diritto di nomina esclusiva di un membro del Comitato Scientifico;
- e) nomina, tra gli altri membri del Consiglio Direttivo, il Vice Presidente per sostituirlo in tutti i casi di sua assenza o impedimento;
- f) esercita, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato;
- h) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dal presente Statuto, dallo Statuto Confederale e dalla legge.

## **Art. 11**

### ***Segretario***

1. Il Segretario cura l'attuazione delle decisioni e delle direttive del Consiglio Direttivo e del Presidente, sovrintendendo, a livello operativo, a tutte le attività dell'Associazione, nell'ambito di una propria autonomia patrimoniale stabilita dal Consiglio Direttivo nell'ambito del bilancio preventivo, e proponendo al Consiglio Direttivo i provvedimenti concernenti l'organizzazione dell'Associazione.
2. Il Segretario cura inoltre i rapporti amministrativi con Unione Confcommercio Milano;
3. Il Segretario garantisce l'assolvimento, nel rispetto delle forme organizzative stabilite dal Consiglio Direttivo, di tutte le funzioni amministrative e di Segreteria, fra cui in particolare figurano, con elenco non esaustivo:
  - a) la verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo;
  - b) la cura dei rapporti quotidiani con i soci, la istruzione delle pratiche di ammissione, recesso, espulsione, decadenza, nonché la raccolta dei loro reclami, comunicazioni, proposte al fine della trasmissione al Consiglio Direttivo ed al Comitato Scientifico;
  - c) la tenuta della corrispondenza;
  - d) la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione;

e) l'archiviazione dei documenti associativi;

f) la funzione di cassa e tesoreria.

3. Il Segretario svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, dai quali riceve istruzioni per lo svolgimento dei suoi compiti.

4. La carica di Segretario è incompatibile con la carica di componente di organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema Confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio e con la carica di amministrazione di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica le società e/o gli enti facenti parte del sistema Confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

## **Art. 12**

### ***Comitato Scientifico***

1. Il Comitato Scientifico è Organo consultivo del Consiglio Direttivo ed è composto da un numero di membri variabile da tre a cinque, scelti e nominati dal Consiglio direttivo tra esperti di comprovata esperienza nelle materie di interesse dell'Associazione e di riconosciuto prestigio.

2. Il Comitato Scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle attività associative e coadiuva il Consiglio Direttivo, sotto il profilo scientifico, all'attuazione dello stesso, esercitando un ruolo propositivo, anche in relazione alle richieste ricevute dalla Commissione di Rappresentanza.

3. Il Comitato Scientifico è coadiuvato, nell'esercizio dei propri compiti e su richiesta, dalla Commissione di Rappresentanza e dai Gruppi di interesse.

## **Art. 13**

### ***Revisore dei Conti***

1. Il Revisore dei Conti:

a) esercita il controllo della gestione contabile e amministrativa dell'Associazione;

b) verifica periodicamente lo stato del patrimonio dell'Associazione;

c) verifica gli adempimenti fiscali;

d) verifica e controlla il rispetto della normativa vigente in materia di associazioni;

e) verifica i bilanci, rispetto ai quali redige apposita relazione per l'Assemblea, ed effettua il riscontro tra le scritture contabili e la normativa in vigore.

2. Il Revisore dei conti deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all'art 2 del d.lgs 27 gennaio 2010, n.39 e s.m.i.

La Carica di Revisore è incompatibile con quella di Consigliere e di Segretario. Non possono altresì essere eletti alla carica di Revisori e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri dell'Associazione;

b) coloro che sono legati all'Associazione da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

3. Delle attività del Revisore dei Conti si dà conto in apposito libro.

4. In caso di dimissioni, decadenza o qualunque altra causa di impedimento permanente dall'esercizio della funzione, si provvede alla sostituzione del Revisore dei Conti alla prima Assemblea utile. In caso di necessità legate al momento dell'esercizio, il Presidente può nominare un supplente temporaneo.

## **Art. 14**

### ***Collegio dei Probiviri***

1. Il sistema di garanzia statutario è assicurato dal Collegio dei Probiviri.

2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, che eleggono tra loro il Presidente.

3. Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, l'Organo continua comunque ad operare e si provvede alla sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.

4. Il Collegio dei Probiviri esercita le seguenti funzioni:

a) conciliativa, deliberando sulle controversie tra soci circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, di Regolamenti o di deliberati di Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione, di revoca, di decadenza, di espulsione e di sanzione disciplinare dei soci e di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. La procedura di conciliazione innanzi al Collegio dei Probiviri è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo;

b) consultiva, esprimendo pareri non vincolanti sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, di Regolamenti e di deliberati, a richiesta del Presidente, di un socio o di un Organo associativo.

5. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.

6. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti. In caso di parità, prevale su quello degli altri il voto del Presidente.

#### **Art. 15**

##### ***Contribuzione***

1. Tutti i soci hanno il dovere di corrispondere alla Associazione la quota di adesione ed il contributo ordinario annuale, secondo i parametri stabiliti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea, nonché altri contributi straordinari deliberati dai medesimi Organi.

2. Le quote ed i contributi associativi non sono rimborsabili, ripetibili né trasferibili e non sono soggetti a rivalutazione.

#### **Art. 16**

##### ***Patrimonio***

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a) le quote associative e i contributi ordinari e straordinari versati dai soci;

b) i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;

c) i contributi offerti tanto da soci quanto da altri soggetti. Tali contributi, per disposizione dell'oblato, possono avere una specifica destinazione;

d) i contributi, le donazioni, le sovvenzioni da parte di persone fisiche, enti o persone giuridiche, sia pubblici che privati;

e) i proventi delle iniziative promosse dall'Associazione;

f) le rendite del patrimonio;

g) ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio al fine dello svolgimento delle attività associative.

2. Assorecuperi si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.



**Art. 17**

***Esercizio finanziario***

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

**Art. 18**

***Rinvio***

1. Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

**Art. 19**

***Contenzioso***

1. Per qualunque controversia giudiziaria relativa ai rapporti tra i soci, tra questi e l'Associazione e/o gli Organi associativi e comunque relativa all'interpretazione ed attuazione del presente Statuto, dei Regolamenti associativi e delle deliberazioni degli Organi associativi è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

**Art. 20**

**Disposizioni finali e transitorie**

1. L'efficacia della disposizione del presente Statuto decorre dalla prima elezione successiva all'approvazione delle modifiche al presente Statuto avvenute in occasione dell'Assemblea del 19 luglio 2016.